



COMUNE DI BERNAREGGIO

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ai sensi dell'articolo 29 bis
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2016

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

ART. 3 – FINALITA’

ART. 4 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO AA.PP

ART. 5 – RILASCIO DEI PARERI

ART. 6 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

ART. 7 - ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

ART. 8 – ATTIVITA’ IN AREE MERCATALI

ART. 9 - POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 10 - PUBBLICITÀ DEI POSTEGGI LIBERI

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 12 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL’ATTIVITA’

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

ART. 14 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

ART. 15 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

ART. 16 - MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DIVENDITA

ART. 17 - DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

ART. 18 - DEFINIZIONE DI CORRETTE MODALITÀ DI VENDITA

ART. 19 - RICHIAMO DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO RELATIVE ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 20 – LIMITI – DIVIETI - OBBLIGHI DELL’OPERATORE COMMERCIALE

ART. 21 - CALCOLO DELLE PRESENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE

ART. 22 – VARIAZIONI

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 23 - DEFINIZIONE

ART. 24 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

ART. 25 - UTILIZZO DEL POSTEGGIO

ART. 26 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

ART. 27 - PRODUTTORI AGRICOLI: AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO

ART. 28 - PRODUTTORI AGRICOLI:MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

ART. 29 – ATTIVITA’ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

ART. 30 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

ART. 31 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

ART. 32 – SPUNTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

ART. 33 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI

ART. 34 – INDENNIZZO – RIMBORSI - RESPONSABILITÀ

ART. 35 - MERCATI: UBICAZIONE - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI - ORARI

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 36 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 37 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI.

ART. 38 - VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI.

FIERE

ART. 39 - TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE.

ART. 40 - MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLE FIERE.

ART. 41 - CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA.

ART. 42 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI.

ART. 43 - FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 44 – AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO.

NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

ART. 46 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA'

ART. 47 - CARTA DI ESERCIZIO - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI

ART. 48 - VIGILANZA

ART. 49 – SANZIONI

ART. 50 - RISARCIMENTO DANNI.

ART. 51 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO.

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.

2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

3. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai provvedimenti e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, per i tributi locali.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

1. Fatte salve le definizioni riportate dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/2010, agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- I. **posteggio extramercatale:** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio di apposita concessione;
- II. **mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- III. **scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- IV. **tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente: alimentare – non alimentare
- V. **spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- VI. **enti non commerciali:** enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (enti privati con o senza personalità giuridica: associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, etc...) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 917/86 artt. 143 – 150).
- VII. **attività occasionali di vendita in manifestazioni pubbliche:** attività accessoria di vendita o somministrazione alimenti e bevande svolta da soggetti su aree private nell'ambito di manifestazioni temporanee non aventi fini di lucro
- VIII. **imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
- IX. **battitori:** coloro che esercitano l'attività attraverso il richiamo del pubblico e l'offerta ad alta voce delle merci;
- X. **legge regionale:** la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010;
- XI. **S.C.I.A. :** la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90;
- XII. **Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993;
- XIII. **Ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- XIV. **S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive;
- XV. **Responsabile SUAP:** il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 3 – FINALITÀ

Il presente Regolamento persegue le finalità e gli obiettivi stabiliti da:

- a) decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
- b) legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- c) strumenti urbanistici comunali vigenti;
- d) la normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica incolumità;
- e) D.G.R. n.X/5345-27.06.2016;

ART. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO AA.PP

1. Per la individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, verranno rispettate:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio.

ART. 5 – RILASCIO DEI PARERI

1. Non essendo prevista l'istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'art. 19 co. 1 L.R. n.6/2010, i pareri non vincolanti sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su area pubblica maggiormente rappresentative a livello provinciale:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- g) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- h) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- i) spostamento delle date di effettuazione del mercato;
- l) variazione nel numero di posteggi del mercato e fiere, compreso il loro ridimensionamento;

ART. 6 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione e la direzione delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il SUAP, inserito nel Settore 4 Urbanistica e Edilizia Privata.

2. Il controllo e le funzioni di polizia amministrativa sono esercitate dall'Amministrazione Comunale attraverso il Settore 6 Polizia Locale.

ART. 7 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo di dodici anni (posteggi all'interno del mercato o posteggi extramercatali) o in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

ART. 8 – ATTIVITA' IN AREE MERCATALI

1. Per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo di dodici anni è necessario ottenere una concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile SUAP, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.

2. Per ottenere la suddetta concessione periodica e la relativa autorizzazione d'esercizio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al S.U.A.P., secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, numero e data d'iscrizione REA;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali (quest'ultimi solo per la vendita nel settore alimentare);
- d) le autorizzazioni e relative concessioni di posteggi possedute nello stesso mercato ai sensi dell'art.23, comma 11 bis, della l.r.n.6/2010;
- e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;
- f) il settore od i settori merceologici;

g) i titoli di priorità che intende far valere.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia, recepite con determinazione del Responsabile di istituzione di bando di concorso pubblico ed obbligatoriamente riportate nel bando stesso.

4. I requisiti sono predeterminati in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni del 5 luglio 2012, recepita nell'ordinamento regionale con D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5345.

5. Le domande devono essere inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3.

7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al S.U.A.P. entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.

8. Sull'istanza di revisione il S.U.A.P. è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione.

9. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

10. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

ART. 9 - POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Per esercitare il commercio su area pubblica su posteggi fuori mercato dati in concessione per un periodo di dodici anni è necessario ottenere una concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata dal Responsabile SUAP, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 8 e 10.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DEI POSTEGGI LIBERI

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile SUAP procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile SUAP.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune per tramite della PEC, mediante l'utilizzo dell'apposito modello messo a disposizione dal S.U.A.P., nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato (se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza - se società di persone: ragione sociale; sede legale, cognome e nome luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;

c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi se necessari;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento da comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso (novanta giorni) decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

5. L'eventuale provvedimento di diniego, a firma del Responsabile SUAP, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'ATTIVITÀ

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per iscritto nei modi previsti dal vigente Codice Civile; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo di durata.

4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

5. Il subentrante può continuare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso mediante S.C.I.A, modulistica regionale uniformata.

6. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

7. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà o della gestione di un'azienda o di un suo ramo, la concessione del posteggio è reintestata al nuovo soggetto titolare dell'attività.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 27, comma 1 e 2, l.r. n. 6/2010 e s.m.i

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

ART. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio ed il diritto ad esercitare su area pubblica in forma itinerante, vengono revocati, ai sensi dell'art. 27, comma 4, l.r. n. 6/2010 e s.m.i., dal Responsabile SUAP quando risulti accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità ovvero inizia l'attività senza avere assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, o al venir meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi anzidetti (rif. art. 21, comma 4, l.r. n. 6/2010 e s.m.i.);
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
- f) per decadenza, per qualsiasi motivo, della concessione di posteggio;
- g) per reiterazione di mancato pagamento plateatico.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dallo stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 15 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

1. In conformità alle vigenti disposizioni in materia di liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche si stabiliscono i seguenti principi:

- a) nell'atto istitutivo dei mercati o delle fiere deve essere indicato l'orario di svolgimento;
- b) i mercati e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;
- c) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione;
- d) nessuna limitazione giornaliera e settimanale per l'esercizio in forma itinerante.

2. Il Responsabile SUAP provvede a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei mercati e delle fiere, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento

4. Qualora il giorno di mercato cada in giornata festiva religiosa o civile, lo stesso non sarà effettuato.

ART. 16 - MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.
3. Nelle zone di mercato dove per esigenze di spazio i posteggi non sono lineari alla sede stradale ma posti uno di fronte all'altro vige l'obbligo di permettere l'occupazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari dell'autorizzazione, agli spuntisti, dopo le operazioni di spunta, che si effettua alle ore 08.00. Per tale motivo l'apertura delle tende, o l'apposizionamento del banco vendita dovrà essere realizzato in maniera parziale per consentire il transito dei veicoli degli spuntisti.

ART. 17 - DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, con le modalità riportate nell'apposita ordinanza.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea.

ART. 18 - DEFINIZIONE DI CORRETTE MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti con le modalità determinate dall'Amministrazione Comunale.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt.2 dalla verticale del limite di allineamento.
4. Nel caso di banchi fronteggianti la sporgenza non potrà superare la metà della distanza tra i due posteggi;
5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,20.
6. i posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti, I posteggi devono essere separati da almeno mt. 0.50.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area di concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale

svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato, né impedisca l'eventuale possibile accesso di mezzi di pronto intervento.

ART. 19 - RICHIAMO DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO RELATIVE ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità di dodici anni e le concessioni temporanee sono assoggettabili al relativo pagamento, entro i termini ed i modi stabiliti dai regolamenti in vigore presso l'Ente.

ART. 20 – LIMITI – DIVIETI - OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale o di S.C.I.A., della carta di esercizio e dell'attestazione di assolvimento degli obblighi, in originale .
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio devono essere installate le strutture per la vendita e deve essere sempre presente un addetto alle operazioni di vendita.
3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare, a qualunque altro titolo.
4. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme igienico sanitarie e di sicurezza, salvo il divieto di vendere:
 - a) bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.L.P.S;
 - b) le armi e gli esplosivi;
 - c) gli oggetti preziosi.
5. In caso di vendita di merci antiche od usate, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di esporre cartello informativo in posizione ben visibile al pubblico indicante "prodotto usato" oppure "cosa antica".

ART. 21 - CALCOLO DELLE PRESENZE NEI MERCATI E NELLE FIERE

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato: se non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.
2. Il personale incaricato al controllo del mercato o fiera provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera stesse, ed in quest'ultimo caso il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono consultabili presso il Settore 6 Polizia Locale. .
3. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre i 15 giorni successivi all'assenza in caso di fiere.
4. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione (art.23, comma 11 della l.r. n.6/2010);

ART. 22 – VARIAZIONI

1. I casi di istituzione, spostamento, modifica, soppressione, variazione e trasferimento del giorno di effettuazione, ampliamento e riduzione del numero dei posteggi del mercato, delle fiere e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienicosanitari, è adottato dal Responsabile SUAP di concerto col Responsabile del Settore 6 Polizia Locale..
3. Qualora venga disposto il trasferimento dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato, la riassegnazione dei posteggi avverrà con i sotto elencati criteri prioritari di valutazione:
 - a) osservanza dei settori merceologici;
 - b) anzianità di presenza nel mercato sul posteggio;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - d) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 23 - DEFINIZIONE

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi regionali che nell'individuare le determina:

- l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
- il numero complessivo dei posteggi, i relativi numeri identificativi e le superficie;
- l'eventuale numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ed ai battitori;

2. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variata in relazione:

- alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- alla diversa superficie dei posteggi.

ART. 24 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il rilascio della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è di competenza del Responsabile SUAP.

2. La concessione dei posteggi ha una durata pari ad anni dodici.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio per settore merceologico.

ART. 25 - UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicati i settori e/o le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

4. Gli operatori devono rispettare i seguenti obblighi:

- lo spazio occupato deve essere tenuto pulito lo ed al termine delle operazioni di vendita gli operatori debbono raggruppare i rifiuti con le modalità determinate dall'Amministrazione Comunale;
- il posteggio non deve essere lasciato incustodito;
- le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt.2 dalla verticale del limite di allineamento;
- nel caso di banchi fronteggianti la sporgenza non potrà superare la metà della distanza tra i due posteggi;
- i pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,20;
- i posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti, I posteggi devono essere separati da almeno mt. 0.50.

5. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

6. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area di concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato, né impedisca l'eventuale possibile accesso di mezzi di pronto intervento.

7. E' fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale o la S.C.I.A., la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta delle Autorità preposte.

ART. 26 - SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dal Comune, per cui è necessario che venga inoltrata apposita istanza al S.U.A.P. sottoscritta da entrambi le parti in causa.

2. E' facoltà del Responsabile SUAP accogliere l'istanza e rilasciare una comunicazione con la quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie autorizzazioni e concessioni. La durata delle concessioni rimane invariata.

ART. 27 - PRODUTTORI AGRICOLI: AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

ART. 28 - - PRODUTTORI AGRICOLI: MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. La pianta organica del mercato e relativa planimetria deve indicare il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione e dimensione.
2. In base alla vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art. 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta scritta in bollo inviata dall'interessato al SUAP tramite PEC e deve contenere i seguenti dati:
 - a. generalità complete del richiedente ed ubicazione dell'azienda agricola
 - b. numero di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo
 - c. tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita e/o somministrare
 - d. periodo per il quale si richiede la concessione, che può essere stagionale od annuale.
3. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n.15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.
4. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per dodici anni e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.
5. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate per l'assegnazione dei posteggi non riservati.
6. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
7. Il criterio di priorità, dato dal maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione- è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica.

La vendita deve svolgersi, comunque, se trattasi di alimentari, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria

ART. 29 – ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL “BATTITORE”

1. I posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del “battitore” sono assegnati a detti operatori secondo un programma di turnazioni concordato con la relativa associazione.
2. I posteggi riservati ai battitori, se non occupati entro l'orario di vendita, possono essere assegnati per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad operatori legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica nel rispetto delle procedure stabilite dall'art.32 del presente Regolamento.

ART. 30 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per ferie preventivamente comunicate e comunque non superiori a quattro giornate di mercato settimanale, oppure per malattia o gravidanza, debitamente documentati.

2. La documentazione giustificativa deve pervenire al S.U.A.P. entro il primo mercato utile; le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile SUAP deve comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

5. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio. Il pagamento delle relative tasse è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

ART. 31 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato nel rispetto delle procedure stabilite della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

ART. 32 – SPUNTA ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per il settore del commercio su area pubblica risultante dall'iscrizione alla CCIAA del dante causa.

2. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente dà comunque origine alla registrazione come presenza.

3. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, se non occupati dagli aventi diritto, saranno messi a disposizione nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi.

ART. 33 - EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI

1. Viene prevista la possibilità di effettuazione di edizioni straordinarie dei mercati.

2. La proposta può pervenire dall'Amministrazione Comunale, oppure può essere presentata, per iscritto, da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.

3. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta Comunale e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

4. Il mercato straordinario sarà organizzato in base al numero di adesioni ed al contemporaneo versamento di una cauzione il cui importo sarà stabilito dalla Giunta Comunale. La disposizione degli operatori sarà predisposta insindacabilmente di concerto dai Responsabili del SUAP e della Polizia Locale. La cauzione dovrà essere versata anticipatamente alla Tesoreria Comunale a garanzia dell'effettiva partecipazione al mercato straordinario e sarà restituita agli operatori partecipanti dopo l'effettuazione del mercato.

5. A causa di problemi organizzativi non saranno accolte domande per edizioni straordinarie del mercato settimanale con meno di 20 operatori.

ART. 34 – INDENNIZZO – RIMBORSI - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe al Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART. 35 - MERCATI: UBICAZIONE - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI - ORARI

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

SCHEDA

- a) Denominazione del mercato: Mercato Settimanale di Bernareggio
- b) Delibera istitutiva n.6 del 29/03/2012
- c) ubicazione: Via Buonarroti
- d) orario 08.00 - 13.00;
- d) superficie complessiva del mercato: mq 4.632,42;
- e) superficie complessiva dei posteggi: mq 1.546;
- f) totale posteggi: n. 52, di cui:
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli;
 - n. 1 riservati ai battitori;
- g) dislocazione dei posteggi:
 - su area scoperta n. 52 per una superficie complessiva di mq.4.632,42 di cui:
 - n. 1 riservati ai produttori agricoli;
 - n. 1 riservati ai battitori;
 - n. 52 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
- h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria disponibile presso il SUAP nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo, dei posteggi annuali o stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai battitori;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 36 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali per effettuare le operazioni di vendita limitate a 60 minuti nel periodo diurno dalle ore 08.00 alle 22.00 e a 30 minuti (notturno) dalle ore 22:00 alle 08:00.
2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente e sempre senza posizionare la merce, banchi e le attrezzature a terra.
3. A tutela del traffico veicolare e pedonale ed ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:
 - a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - b. nei parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
 - c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
4. E' assolutamente vietato utilizzare aree private in fregio alle strade, per svolgere l'attività di vendita da parte degli operatori commerciali su area pubblica.
5. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree limitrofe al mercato o fiera.
6. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile della Polizia Locale.

ART. 37 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è sottoposto ad alcuna limitazione di orario.
2. A fronte di particolari esigenze comprovate da motivi imperativi di interesse generale, il Sindaco può emettere motivata ordinanza di regolamentazione degli orari di esercizio, anche riferita a particolari zone del territorio.

ART. 38 - VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI.

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 36 si applicano anche nei confronti degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

FIERE

ART. 39 - TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE.

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le fiere, o parti delle loro aree, possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

ART. 40 - MODALITÀ PER PARTECIPARE ALLE FIERE.

1. Per la partecipazione ad una fiera che si svolge nel territorio comunale l'istanza in bollo dovrà pervenire al SUAP del Comune a mezzo pec secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del D.DUO28/7/2016 N. 7466.

ART. 41 - CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA.

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti, determinate in sede di Conferenza Unificata Stato –Regioni del 5 luglio 2012 ed integrate dalle disposizioni emanate da Regione Lombardia.
2. Vengono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata od allegata nella domanda di partecipazione. In via principale i criteri di priorità che verranno utilizzati per la redazione delle graduatorie saranno:
 - maggiore professionalità: anzianità di iscrizione al Registro Imprese riferito all'attuale imprenditore sommata all'eventuale dante causa;
 - maggiore anzianità di partecipazione alla fiera riferita all'impresa commerciale;
 - in caso di parità si utilizzerà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, facendo riferimento obbligatoriamente alle varie autorizzazioni di cui è titolare. In caso di assegnazione di due posteggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 comma 2.

ART. 42 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI.

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 32 comma 2.

ART. 43 - FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI

L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, saranno stabiliti dalla Giunta Comunale.

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 44 – AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO.

1. Per i posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, si rimanda a quanto stabilito dal precedente articolo 9 La durata della concessione viene prevista in anni dodici.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata al precedente articolo 32.
3. Per la revoca-decadenza, si applicano le disposizioni determinate dai precedenti articoli.
4. In caso di istituzione o modifica di posteggi sparsi, il modello organizzativo degli stessi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienicosanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti mediante conferimento negli appositi contenitori.

ART. 46 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA'

1. Gli operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e/o riscaldamento di alimenti, hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente, a scopo precauzionale, le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul loro corretto utilizzo.
2. I titolari di posteggio entro il 28 febbraio di ogni anno hanno l'obbligo di presentare:
 - se operanti con autonegozio: certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici incorporati nel veicolo, di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i;
 - se operanti con strutture mobili: certificazione di avvenuta revisione degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici mobili (bruciatori, fornelli e friggitrici e relativi impianti di adduzione gas gpl), di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.
3. Gli operatori commerciali su posteggio ed in forma itinerante:
 - possono utilizzare apparati con capacità termica totale non superiore ai 35 chilowatt;
 - devono utilizzare bruciatori dotati di un rubinetto valvolato con comando termocopia marcato CE;
 - devono utilizzare bombole di gpl munite di certificato di collaudo decennale a tenuta, nonché la fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - devono avere presso il posteggio almeno un estintore a polvere di kg. 6, in regola con la revisione semestrale di efficienza, posizionato in una zona facilmente accessibile;
 - non possono detenere bombole di gpl non allacciate agli utilizzatori;
 - che operano con gli autonegozi non possono tenere le bombole di gpl collocate all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
 - non possono in ogni caso detenere un quantitativo massimo superiore ai 75 chilogrammi.
4. Gli operatori commerciali su posteggio in occasione di fiere e gli operatori commerciali in forma itinerante hanno l'obbligo di avere al seguito la documentazione menzionata nei precedenti commi.
5. Gli operatori addetti al controllo (addetti al SUAP, Polizia Locale, altre forze di polizia) hanno la possibilità di impedire l'esercizio dell'attività ed allontanare dell'area mercatale o fieristica gli operatori commerciali che utilizzano impianti non a norma o per i quali non viene dimostrata la regolarità tecnica.

ART. 47 - CARTA DI ESERCIZIO - ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itinerante residente deve risultare validata, prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.

3. La dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, con presentazione di adeguata documentazione al S.U.A.P.

4. Il Responsabile SUAP potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.

5. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari e/o la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A., modulistica regionale uniformata, ai fini della registrazione ai sensi del regolamento CE 852/04.

ART. 48 - VIGILANZA

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile del Settore 6 Polizia Locale.

2. Gli appartenenti al S.U.A.P. e la Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

ART. 49 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto già dalla legge regionale ed in base a quanto determinato dall'art. 27 comma 6, 29 ter e 33 della legge regionale e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:

- a) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000;
- b) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da € 500 ad € 3.000;
- c) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- d) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- e) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- f) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
- g) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000;
- h) mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 47: da € 500 ad € 3.000;
- i) mancato rispetto delle disposizioni relative alla pubblica incolumità di cui al precedente articolo 48: da € 500 ad € 3.000;
- j) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000;
- k) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da € 500 ad € 3.000;
- l) mancata pulizia dell'area: da € 100 ad € 450;
- m) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25: da € 100 ad € 450;
- n) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 100 ad € 500;
- o) per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da € 500 ad € 3.000

2. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile SUAP disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.

3. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della legge regionale.

4. Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.

5. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

6. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

ART. 50 - RISARCIMENTO DANNI.

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

ART. 51 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente Regolamento, composto da 51 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.